

REGOLAMENTO (CE) N. 1237/97 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1997

che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni di taluni prodotti chimici pericolosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1492/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2455/92 istituisce un sistema di notifica e d'informazione per le importazioni da e le esportazioni verso paesi terzi di taluni prodotti chimici pericolosi e che alcuni di tali prodotti chimici sono sottoposti alla procedura internazionale dell'assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) elaborata nel quadro del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);

considerando che il regolamento (CEE) n. 2455/92 prescrive inoltre la partecipazione della Comunità alla notifica internazionale e alla procedura dell'assenso preliminare in conoscenza di causa;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2455/92 stabilisce, fra le altre cose, che l'allegato II di tale regolamento comprenda un elenco di prodotti chimici sottoposti alla procedura internazionale PIC, un elenco di paesi partecipanti al sistema PIC e le decisioni relative al PIC dei paesi importatori;

considerando che l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2455/92 stabilisce che l'allegato II va modificato nei punti in cui il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)

hanno già introdotto modifiche dell'elenco dei prodotti chimici sottoposti alla procedura internazionale dell'assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) e alle decisioni PIC dei paesi importatori;

considerando che, essendo stato introdotto un certo numero di modifiche, è necessario modificare, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2455/92, l'allegato II, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1492/96 della Commissione;

considerando che è opportuno fornire agli esportatori informazioni supplementari relative anche alle decisioni provvisorie dei paesi importatori partecipanti;

considerando che il presente regolamento è conforme al parere del comitato definito all'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del presente regolamento sostituisce l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2455/92.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 251 del 29. 8. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 189 del 30. 7. 1996, pag. 19.⁽³⁾ GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 236 del 18. 9. 1996, pag. 35.